

SAN MARCO ARGENTANO
CITTÀ DEL GUISCARDO

ORDINANZA
n. 443 del 13 aprile 2021

OGGETTO:	ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE. EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE IN PRESENZA SCUOLA PRIMARIA SCALO.
-----------------	---

IL SINDACO

Premesso che l'Organizzazione Mondiale della Sanità in data 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Considerato che l'Organizzazione Mondiale della Sanità, in data 11 marzo 2020, ha dichiarato lo stato di pandemia per la diffusione del COVID-19;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 30 luglio 2020, e la delibera del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 248 del 7 ottobre 2020, con le quali è stata disposta la proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;


Visto il decreto-legge n. 44 del 1 aprile scorso, che all'articolo 2 prevede testualmente: *“Dal 7 aprile al 30 aprile 2021, è assicurato in presenza sull'intero territorio nazionale lo svolgimento dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e dell'attività scolastica e didattica della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado. La disposizione di cui al primo periodo non può essere derogata da provvedimenti dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano e dei Sindaci. La predetta deroga è consentita solo in casi di eccezionale e straordinaria necessità dovuta alla presenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti nella popolazione scolastica. I provvedimenti di deroga sono motivatamente adottati sentite le competenti autorità sanitarie e nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, anche con riferimento alla possibilità di limitarne l'applicazione a specifiche aree del territorio”*.

Vista l'Ordinanza del Ministero della Salute n. 17167 del 21.08.2020 avente ad oggetto: *Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi dell'infanzia”*;

Vista la nota della Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Cosenza, prot. n. 4464 del 13 aprile 2021, avente a oggetto: *Coronavirus- Decreto Legge 1° aprile 2021, recante “Misure urgenti in materia di contenimento dell'epidemia da Covid-19, in materia di vaccinazioni anti Sars-Cov-2, di giustizia e di concorsi pubblici”*;

Dato atto che, in data odierna, con nota prot. n. 4480 il Dipartimento Prevenzione U.O.C. Igiene e Sanità Pubblica dell'ASP di Cosenza ha comunicato la positività al test antigenico per la presenza dell'antigene del virus SARS-CoV-2 di un'alunna frequentante il plesso della scuola primaria di località Scalo;

Considerato che in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 833/1978 e dell'art. 117 del D.Lgs. n. 112/1998, le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale nell'ambito del territorio comunale;



SAN MARCO ARGENTANO
CITTÀ DEL GUISCARDO

Visto altresì il disposto dell'art. 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. (T.U.E.L.) e in particolare comma 5 del D.Lgs. 267/2000 che recita espressamente: "In particolare, in caso di esigenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco quale rappresentante della comunità locale".

Sentite le competenti autorità sanitarie;

Ritenuto, d'intesa con il dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo "V. Selvaggi", disporre la sospensione delle attività didattiche in presenza della scuola primaria del plesso di località Scalo da giorno 14 a giorno 24 aprile 2021;

Dato atto che, alla luce di tutto quanto sopra, ricorrono le condizioni per poter sospendere le attività didattiche "in presenza" nel plesso della scuola primaria di località Scalo;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

ORDINA

la sospensione delle attività didattiche in presenza della scuola primaria del plesso Scalo a decorrere da giorno **14 aprile** e fino a giorno **24 aprile 2021**.

DEMANDA

al dirigente scolastico l'organizzazione della didattica a distanza e l'adozione di eventuali diverse soluzioni didattiche rivolte agli alunni con particolari esigenze.

DISPONE

1. L'immediata esecutività del presente provvedimento e la sua efficacia fino al 24 aprile 2021;
2. Che la presente Ordinanza venga pubblicata sull'Albo Pretorio online del Comune, accessibile dal portale web dell'Ente, e che copia della stessa, per opportuna conoscenza ovvero per le opportune determinazioni in merito, venga inviata:
 - ✓ al dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo;
 - ✓ alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Cosenza;
 - ✓ al comandante della Compagnia dei Carabinieri di San Marco Argentano;
 - ✓ al comando di Polizia Municipale.

INFORMA

Avverso la presente Ordinanza è ammesso, entro sessanta giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio online, ricorso dinanzi al TAR della Calabria ovvero, in alternativa, entro centoventi giorni dalla suddetta pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Dalla Residenza Municipale, 13 aprile 2021

Il Sindaco
F.to Virginia Mariotti
Firma autografa su originale
conservato presso il Comune